

Prot. 1757 del 11/02/2009

VERBALE DI ACCORDO
(modifica e sostituzione del precedente accordo sull'indennità domenicale
datato 25/05/1999, prot. 844)

Pietrasanta 09 febbraio 2009

Tra

La società Ersu spa, rappresentata dal Presidente Marco Luigi Marchi, dal Direttore Tecnico Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti, dalla Resp. Uff. Personale Notaro Annarita

e

le OO.SS. rappresentate:

per la FP-CGIL da: Pitanti Luca

per la FIT-CISL da Marchi Enrico

per la UILTRASPORTI da : Berti Alfredo-Bacci Morena

per la UGL da: Turini Massimiliano

si definisce:

- di venire incontro alle esigenze dei lavoratori prevedendo un aumento dell' indennità domenicale fino ad oggi applicata (euro 23,17 per accordo sindacale aziendale);

- di prevedere un ulteriore incremento di tale indennità per compensare, oltre il disagio del lavoro domenicale, anche quello derivante dal possibile differimento del riposo compensativo oltre il settimo giorno.

La cadenza del riposo ogni 6 giorni non costituisce infatti una regola assoluta e inderogabile, essendo invece consentita, sia dall'attuale normativa che dalla contrattazione collettiva, una periodicità diversa. Il lavoratore ha diritto, di norma, ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, ma tale periodo di riposo consecutivo viene ora calcolato, in base alle disposizioni del DL 112/08, come media in un periodo non superiore a 14 giorni; si consente quindi di organizzare turni di lavoro con prestazioni lavorative anche per più di 6 giorni consecutivi, purchè vi siano 48 ore di riposo in 14 giorni di calendario.

- di effettuare un accordo aziendale, in conformità alle disposizioni di legge, che superi i criteri limitativi posti dalla contrattazione collettiva e risulti più adattabile alle esigenze espresse dai lavoratori di Ersu spa;

Per quanto sopra

si concorda

- il riposo settimanale può essere fissato, di norma, in un giorno diverso dalla domenica e qualificato riposo settimanale compensativo. In caso di prestazione lavorativa oltre il sesto giorno consecutivo, il riposo compensativo potrà essere fruito anche dopo il terzo giorno successivo al settimo, purchè sia rispettata la media dei 7 giorni in un periodo non superiore a 14 giorni;

- al personale che svolge il turno di lavoro nella giornata di domenica, verrà attribuita una indennità cumulativa pari a:

€ 34 (trentaquattro) a partire dal 01/01/2009 (mensilità conteggiata nella busta di febbraio);

tale cifra verrà innalzata ad € 35 (trentacinque) a partire dal 01/01/2010;

€ 37 (trentasette) a partire dal giorno 01/01/2011;

€ 40 (quaranta) a partire dal giorno 01/01/2012;

dopo tale data continuerà ad essere corrisposta la cifra di euro 40;

- tale indennità è finalizzata a compensare, oltre al disagio della prestazione domenicale (prevista dall'art. 20 del CCNL Federambiente 22/05/2003), anche l'ipotetica usura psico-fisica per l'attività lavorativa prestata oltre il sesto giorno consecutivo ed è sostitutiva del pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo, previsto dal rinnovo contrattuale del 30 giugno 2008 all'art. 20 bis punto 6. E' inoltre omnicomprensiva di tutti gli altri istituti contrattuali ed altre eventuali indennità, così come previsto dal comma 2 dell' art. 20 del CCNL 22/05/03.

Inoltre una parte di essa, equivalente a 2 euro nel primo anno - 3 euro nel secondo – 5 euro nel terzo e 8 euro nel quarto, è tesa a compensare il pregresso, a titolo di risarcimento del presunto disagio che i dipendenti hanno subito nel corso degli anni passati conseguentemente allo spostamento del riposo oltre il settimo giorno.

Con l'attribuzione di tale cifra e la sottoscrizione del presente accordo, anche ai sensi dell'art. 2113 c.c., ogni singolo dipendente transige e rinuncia ad ogni eventuale richiesta e/o vertenza eventualmente già promossa relativamente al presunto disagio subito fino alla data odierna e rinuncia, in ogni caso, ad ogni futura azione legale tendente a chiedere il risarcimento del presunto disagio conseguente allo spostamento del giorno di riposo settimanale oltre il settimo giorno ed in un giorno non corrispondente alla domenica per il periodo antecedente alla stipula del presente accordo. (L'elenco allegato, contenente le firme dei lavoratori, è parte integrante del presente accordo).

Le parti si impegnano ad incontrarsi a gennaio 2013 per monitorare la congruità di tale indennità. In caso di ulteriori rivendicazioni sindacali non accolte dall'azienda, continuerà a trovare applicazione quanto specificato in tale accordo, ossia l'assegnazione di una indennità di euro 40.

ERSU S.p.a

Le OO.SS.

.....

.....

.....

.....

.....

.....